

PRINCIPALI NOVITA' DA GENNAIO E LEGGE FINANZIARIA 2025

PRINCIPALI NOVITA'

NUOVI CODICI ISTAT 2025

Dal 1° gennaio saranno in vigore i nuovi codici Ateco 2025 in sostituzione di quelli attuali, l'operatività degli stessi è fissata ad aprile 2025.

Ai fini fiscali non vi è obbligo di presentare dichiarazione di variazione dati, ma il contribuente potrà comunicare una nuova codifica che ritenesse più adatta alla propria attività.

NOVITÀ AUTOLIQUIDAZIONI INAIL

I versamenti sono in scadenza il 17 febbraio. Si può procedere all'autoliquidazione 2024/2025 seguendo le istruzioni della circolare Inail.

TASSO DI INTERESSI E SANZIONI INAIL

A partire dal 18 dicembre 2024 Inail adegua i propri tassi di interesse per la rateazione dei premi e la misura delle sanzioni.

In particolare, viene stabilito che a decorrere da detta data scendono al:

9,15%, il tasso di interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;

8,65%, la misura delle sanzioni civili.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO – NOVITÀ

Vengono modificate parzialmente le disposizioni riguardanti adempimenti in materia di transazione di cui all'articolo 63, Codice della crisi nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

E-FATTURE FINO AL 2027

È stata concessa un'ulteriore proroga sulla e-fatture fino al 31 dicembre 2027 o se precedente fino al momento in cui verrà adottato un sistema europeo di fatturazione elettronica.

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA E OMESSA DICHIARAZIONE

In caso di dichiarazione di successione omessa, si ritiene che l'agevolazione "prima casa" possa essere richiesta entro il termine di decadenza dall'azione di accertamento dell'omessa dichiarazione e, dunque, entro 5 anni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione omessa.

NUOVE MANOVRE LEGGE FINANZIARIA 2025

(in vigore dall'01.01.2025)

NUOVA IRPEF 2025 comma da 2 a 11 e 13

La Finanziaria 2025 ha confermato la "stabilizzazione a regime" delle soglie di reddito con le relative aliquote IRPEF nonché delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilato previste per il 2024.

È inoltre confermata l'introduzione:

– dei nuovi limiti alla detrazione delle spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000, di importo variabile in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare (presenza o meno di figli a carico);

- delle nuove limitazioni alla detrazione per i figli a carico;
- di una somma integrativa, pari ad una percentuale del reddito di lavoro dipendente, per i soggetti con reddito complessivo non superiore a € 20.000;
- di una "ulteriore detrazione" per i titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non a € 40.000.

Si segnala infine che è stato disposto l'innalzamento:

- da € 800 a € 1.000 dell'ammontare massimo delle spese di istruzione detraibili;
- da € 1.000 a € 1.100 della detrazione forfetaria per il mantenimento dei cani guida dei non vedenti.

REDDITO LAVORO DIPENDENTE E REGIME FORFETARIO - comma 12

L'art. 1, comma 57, lett. d-ter), Legge n. 190/2014, Finanziaria 2015 prevede che **non possono avvalersi del regime forfetario** i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati superiori a € 30.000.

Per il solo 2025 il limite è stato **elevato a € 35.000** pertanto, i soggetti che nel 2024 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente:

- **non superiore a € 35.000**, potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025;
- **superiore a € 35.000**, non potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025.

WEB TAX - commi 21 e 22

Sono stati **ridefiniti i soggetti passivi** della c.d. "web tax" modificando quanto contenuto nel ddl che disponeva l'abolizione delle soglie di ricavi (ricavi complessivi almeno pari a € 750 milioni e ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a € 5,5 milioni), prevedendo che la stessa è applicabile agli esercenti attività d'impresa che realizzano in Italia **ricavi derivanti dai seguenti servizi digitali**:

- veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche per facilitare la fornitura diretta di beni / servizi;
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale; e che singolarmente / a livello di gruppo, nell'anno precedente, realizzano un ammontare di ricavi **non inferiore a € 750 milioni**.

ALIQUOTA IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE / REDDITI DIVERSI - comma 23

I redditi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c) a c-sexies), TUIR sono soggetti all'imposta sostitutiva pari al 12,50%.

Ora, la predetta imposta sostitutiva è stata **aumentata al 26%**.

IMPOSTA SOSTITUTIVA CRIPTO - ATTIVITÀ - commi da 24 a 29

È disposto l'**aumento dal 26% al 33%** dell'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze / altri proventi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR **realizzate dall'1.1.2026** mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di **cripto-attività**.

Inoltre, con la modifica della citata lett. c-sexies) e dell'art. 68, comma 9-bis, TUIR:

- è stata eliminata la soglia di esenzione di € 2.000 sotto la quale le plusvalenze / altri proventi **realizzati dall'1.1.2025** mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non sono soggette all'imposta sostitutiva (26% per il 2025 / 33% dal 2026);
- la riportabilità negli anni successivi (non oltre il quarto) dell'eccedenza di minusvalenze rispetto alle plusvalenze è "estesa" all'intero ammontare della stessa (in precedenza riguardava gli importi superiori a € 2.000).

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI “A REGIME” - comma 30

È confermata l'introduzione “a regime” della rideterminazione del costo d'acquisto di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche **negoziare** in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

I **terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell'1.1 di ciascun anno**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.11** del medesimo anno il termine entro il quale provvedere alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima.

In sede di approvazione è stato previsto l'aumento dal **16% al 18% dell'imposta sostitutiva** da versare entro la predetta data (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA/TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE - commi da 31 a 36

È riproposta l'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva:

- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L'assegnazione / cessione va effettuata **entro il 30.9.2025** a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2024, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2025 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2024.

NB. È altresì prevista la **trasformazione agevolata in società semplice** per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

A tal fine, come accennato, è dovuta un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e IRAP pari all'**8%** (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione / cessione / trasformazione) calcolata sulla differenza tra:

- il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione;
- il costo fiscalmente riconosciuto.

Per le assegnazioni / cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Le **riserve in sospensione d'imposta annullate** per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un'**imposta sostitutiva dovuta nella misura del 13%**.

Il **versamento** dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del **60% entro il 30.9.2025**;
- il rimanente **40% entro il 30.11.2025**.

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE - comma 37

È riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.

L'agevolazione, con **effetto dall'1.1.2025**:

- è riconosciuta con riferimento agli **immobili strumentali per natura** ex art. 43, comma 2, TUIR, **posseduti al 31.10.2024**;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2025;
- richiede il versamento dell'**imposta sostitutiva dell'8%**:
 - nella misura del **60% entro il 30.11.2025**;

- il rimanente **40% entro il 30.6.2026.**

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

DETRAZIONI LAVORI EDILIZI - commi 54 e 56

Sono previste una serie di modifiche riguardanti sia le detrazioni "ordinarie" che il "Superbonus".

In particolare si evidenzia che per le spese 2025:

- la detrazione "**ordinaria**" spettante per gli interventi di recupero edilizio / riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico è ridotta al 50% se i lavori sono eseguiti sull'abitazione principale dal proprietario / titolare di un diritto reale di godimento. Negli altri casi la detrazione è ridotta al 36%;
- il "**Superbonus**" del 65% (per condomini ed edifici con più unità immobiliari) riguarda esclusivamente gli interventi per i quali, alla data del 15.10.2024, risulta presentata la CILA / richiesta del titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione;
- non rientrano più tra le spese agevolabili quelle relative alla sostituzione dell'impianto esistente con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

REVERSE CHARGE APPALTI MOVIMENTAZIONE MERCI - commi da 57 a 63

In base all'art. 17, comma 6, lett. a-quinquies), DPR n. 633/72 sono soggette a **reverse charge** le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati / rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente** con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Ora, è stata aggiunta la previsione che le predette prestazioni sono **rese nei confronti di imprese** che svolgono **attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica**.

È comunque previsto che, per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, **il prestatore e il committente possono optare** per il pagamento dell'IVA **da parte di quest'ultimo in nome e per conto del prestatore** (solidalmente responsabile dell'imposta dovuta). È data la possibilità quindi di applicare una sorta di split-payment anche tra imprese.

In tal caso:

- **la fattura è emessa dal prestatore;**
- **l'imposta è versata dal committente** con il mod. F24, senza possibilità di compensazione, **entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura** da parte del prestatore.

L'opzione ha **durata triennale** ed è comunicata dal committente all'Agenzia delle Entrate.

ALIQUOTA IVA 5% CORSI ATTIVITÀ SPORTIVA ALPINISTICA - comma 64

L'**aliquota IVA ridotta del 5%** già applicabile ai corsi di attività sportiva invernale è stata **estesa anche ai corsi di attività sportiva alpinistica**, come individuata dall'art.2, comma 1, lett. c), Legge n. 6/89, relativa all'ordinamento delle guide alpine.

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI - commi da 74 a 77

È confermato che il Registratore telematico (RT) deve garantire, oltre all'inalterabilità e sicurezza dei dati, anche la **piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico**.

A tal fine lo strumento (hardware / software) **tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici** deve essere **sempre collegato al RT** mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi e dei pagamenti giornalieri.

Inoltre, per effetto dell'integrazione dell'art. 11, commi 2-quinquies e 5, D.Lgs. n. 471/97, sono introdotte le seguenti specifiche **sanzioni**:

- **€ 100 per ciascun invio** (nel limite di € 1.000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei predetti pagamenti elettronici, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico;
- **da € 1.000 a € 4.000** in caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento elettronico.

NB Le novità in esame sono **applicabili dall'1.1.2026**.

INDICAZIONE CIN NEL MOD. REDDITI / 730 / CU - comma 78

È confermato l'obbligo di **indicare nel mod. REDDITI / 730 / CU il Codice identificativo nazionale (CIN)** attribuito:

- alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;
- agli immobili destinati alle locazioni brevi;
- alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Il CIN deve essere indicato anche nella **comunicazione dei dati**, presentata entro il 30.6 dell'anno successivo, **dei contratti di locazione breve** stipulati dai soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare.

TRACCIABILITÀ SPESE TRASFERTA / RAPPRESENTANZA - commi da 81 a 83

È confermato che **dal 2025 la non tassazione / deducibilità** delle seguenti spese è **subordinata al pagamento con modalità tracciate** (versamento bancario / postale, carte di debito / credito e prepagate, assegni bancari / circolari):

- **rimborso spese trasferte / missioni** fuori dal territorio comunale, quali vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/92, di **lavoratori dipendenti** (ex art. 51, comma 5, TUIR);
- spese **prestazioni alberghiere / somministrazione di alimenti / bevande / viaggi e trasporto** mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/92, **addebitate analiticamente** al cliente, nonchè **rimborso analitico** delle medesime spese sostenute per le **trasferte dei dipendenti** ovvero **corrisposte a lavoratori autonomi** (ex art. 54, comma 6-ter, TUIR);
- spese **vitto / alloggio**, nonchè **rimborso analitico** spese di **viaggio e trasporto** mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/92, sostenute per le **trasferte dei dipendenti** ovvero **corrisposte a lavoratori autonomi** (ex art. 95, comma 3-bis, TUIR);
- **spese di rappresentanza** (ex art. 108, comma 2, TUIR).

NB Le nuove disposizioni sono **applicabili anche ai fini IRAP**.

Merita evidenziare che rientrano tra i **autoservizi pubblici non di linea** quelli che nel contempo:

- provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa al trasporto pubblico;
- vengono effettuati a richiesta dei trasportati / trasportato, in modo non continuativo / periodico.

Rientrano tra le predette fattispecie il servizio taxi e di noleggio con conducente.

SOTTOSCRIZIONE DIGITALE PROCESSI VERBALI - comma 86

È confermato che, la procedura di **sottoscrizione dei processi verbali** redatti nel corso e al termine dell'attività di controllo prevede, per i verbalizzanti, la **possibilità di firma digitale** per la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche via analogica, dal contribuente.

NOVITÀ LAVORATORI FRONTALIERI - comma da 97 a 99

- ❖ **TELELAVORO** è confermato che, nel periodo 1.1.2024 e fino all'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'accordo Italia - Svizzera del 23.12.2020, i lavoratori frontalieri, ossia i soggetti:
 - fiscalmente residenti in un Comune il cui territorio si trova, in tutto o in parte, nella zona di 20 Km dal confine con l'altro Stato;
 - esercenti un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato per un datore di lavoro residente / una stabile organizzazione / base fissa di tale altro Stato;
 - che rientrano, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza;

possono svolgere fino al 25% dell'attività di lavoro in modalità telelavoro, presso il domicilio nello Stato di residenza, fino ad un massimo del 25% del tempo di lavoro, senza perdere lo status di lavoratore frontaliere.

Ai fini dell'imposizione della retribuzione nello Stato in cui l'attività è svolta, l'attività in modalità telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza è considerata **effettuata nell'altro Stato** presso il datore di lavoro fino ad un massimo del 25% del tempo di lavoro.

- ❖ **RETRIBUZIONI CONVENZIONALI** è confermato che l'art. 51, comma 8-bis, TUIR, che prevede la determinazione in base alle retribuzioni convenzionali del reddito di lavoro dipendente, è applicabile anche ai redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per più di 183 giorni **ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana**.

BONUS ELETTRODOMESTICI - comma da 107 a 111

È riconosciuto, per il 2025, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nell'UE, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.

Il predetto contributo:

- è concesso in **misura non superiore al 30%** del costo di acquisto e per un importo **non superiore a € 100** per ciascun elettrodomestico (€ 200 se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE inferiore a € 25.000 annui);
- è fruibile per l'acquisto di **un solo elettrodomestico**.

FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA - commi da 112 a 115

È confermata la **proroga al 31.12.2027** per la presentazione della domanda per usufruire dell'aumento all'80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia "prima casa" di cui all'art. 1, comma 48, lett. c), Legge n.147/2013 per i finanziamenti superiori all'80% del prezzo d'acquisto (compresi gli oneri accessori) da parte delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

NB L'accesso al predetto Fondo è riservato ai soggetti con un ISEE non superiore a € 40.000.

IMPOSTA DI REGISTRO PRIMA CASA - comma 116

Il soggetto già proprietario della "prima casa" può acquistare la "nuova prima casa" applicando le relative agevolazioni (aliquota ridotta dell'imposta di registro pari al 2%) anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto.

È prorogato di **12 mesi** (passando da 1 anno a 2 anni) il **periodo di tempo per l'alienazione degli immobili da destinare a prima abitazione**. Se entro detto termine (2 anni) la "vecchia prima casa" non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l'applicazione dell'aliquota ridotta.

CONTRIBUTO STUDENTI FUORI SEDE - comma 120

È stato incrementato di € 1 milione per il 2025 e di € 2 milioni per il 2026 e 2027 il fondo finalizzato al riconoscimento di un **contributo per le spese di locazione** abitativa sostenute dagli studenti fuori sede:

- iscritti a Università statali;
- appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 20.000;
- che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio;
- residenti in luogo diverso rispetto a quello di ubicazione dell'immobile locato.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NUOVI ARTIGIANI E COMMERCianti - comma 186

È previsto che i soggetti che si **iscrivono nel 2025 per la prima volta** alla **Gestione IVS artigiani / commercianti** di cui al comma 1 dell'art. 1, Legge n. 233/90, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere la **riduzione contributiva al 50%**.

BONUS NUOVE NASCITE - comma da 206 a 208

Per il 2025, è confermato il riconoscimento di **un importo una tantum pari a € 1.000** (non tassato) **per ogni figlio nato / adottato**, a condizione che il nucleo familiare sia **residente in Italia** e abbia un **ISEE non superiore a € 40.000 annui** (non rilevano le erogazioni relative all'Assegno unico e universale).

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ - comma 385

È confermata **per il 2025, 2026 e 2027 la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva** applicabile, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai **premi di risultato** di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di **partecipazione agli utili dell'impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017)**.

Tale previsione riguarda i titolari di **reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore**, nell'anno precedente quello di percezione, a **€ 80.000**.

NOVITÀ WELFARE AZIENDALE - commi da 386 a 391

Nell'ambito delle misure fiscali relative al **welfare aziendale** sono confermate le seguenti novità.

❖ AGEVOLAZIONE NEO ASSUNTI

Ai neo assunti **a tempo indeterminato dall'1.1 al 31.12.2025:**

- titolari nell'**anno precedente** di un **reddito di lavoro dipendente non superiore € 35.000;**
- che **trasferiscono la residenza** oltre un raggio di 100 Km, calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro;

il datore di lavoro può erogare / rimborsare **somme per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione** dei fabbricati locati dal dipendente che **non concorrono a formare il reddito** del lavoratore stesso.

Per fruire di tale beneficio, il dipendente è tenuto a fornire al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti l'assunzione.

❖ LIMITE FRINGE BENEFIT NON TASSATI

È confermato che **per il 2025, 2026 e 2027 non concorrono** a formare il reddito, **entro il limite complessivo di € 1.000:**

- il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;

- le somme erogate / rimborsate agli stessi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica / gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi passivi del mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite è **umentato a € 2.000** per i dipendenti **con figli a carico**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti / adottivi / affiliati / affidati previa **apposita dichiarazione** da rilasciare al datore di lavoro, con indicazione del codice fiscale dei figli.

PROROGA MAXI DEDUZIONE NUOVI DIPENDENTI - commi 399 e 400

È confermata la **proroga**, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e per i 2 successivi (in generale, per il **2025, 2026 e 2027**), della maggiorazione del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale, prevista a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano **nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato**.

In particolare la maxi deduzione spetta anche per gli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente.

CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0 - commi da 427 a 429

È stata prevista un'aliquota unica per gli investimenti fino a € 10 milioni (ossia, 35%, 40% e 45% in base alla riduzione dei consumi energetici);

inoltre, è eliminato il divieto di cumulo con il credito d'imposta c.d. "ZES Unica Mezzogiorno" / ZLS.

MINI IRES - commi da 436 a 444

Ritorna (soltanto per il 2025) la c.d. "Mini IRES" premiale, ossia la possibilità di applicare **l'imposta nella misura ridotta del 20%** anziché in quella ordinaria del 24%.

Tale "premio" è riconosciuto alle imprese che:

- accantonano almeno l'80% dell'utile 2024 ad una specifica riserva;
- effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (Industria 4.0 – Transizione 5.0) per un importo pari ad almeno il 30% dell'utile accantonato e comunque non inferiore al 24% dell'utile 2023 (l'ammontare degli investimenti deve essere comunque superiore a € 20.000);
- nel 2025 effettuano nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, con un incremento occupazionale pari almeno all'1% rispetto al 2024.

Inoltre:

- il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve diminuire rispetto alla media 2024-2022;
- l'impresa non deve aver fatto ricorso alla CIG nel 2024-2025.

CREDITO D'IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 - commi da 445 a 448

Con riferimento al bonus "Industria 4.0":

- è abrogata dal 2025 l'agevolazione riferita ai beni immateriali;
- è introdotto un limite di spesa (€ 2.200 milioni) agli investimenti in beni materiali effettuati nel 2025 (o 30.6.2026).

RIFINANZIAMENTO "NUOVA SABATINI" - comma 461

È confermato l'incremento delle risorse disponibili di € 400 milioni per il 2025, € 100 milioni per il 2026 e € 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, a favore della c.d. "Nuova Sabatini".

PROROGA CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA MEZZOGIORNO - commi dal 485 al 491

È confermato il **riconoscimento anche per il 2025** del contributo di cui all'art. 16, Legge n. 124/2023, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta alle imprese che effettuano **investimenti nel periodo**

1.1 - 15.11.2025 in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, c.d. “ZES Unica Mezzogiorno”.

NB è stato **umentato a € 2.200 milioni** (in precedenza € 1.600 milioni) il limite di spesa del credito d'imposta in esame.

DETAZZAZIONE MANCE SETTORE RICETTIVO / RISTORAZIONE - comma da 520

Le c.d. “mance”, delle strutture ricettive / esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:

- costituiscono redditi di lavoro dipendente;
- sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva pari al **5%**, entro il **limite del 25% del reddito percepito nell'anno** per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d'imposta. In sede di approvazione il predetto limite è stato **umentato al 30%**;
- sono **escluse** dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali / assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR;
- **concorrono** alla formazione del **reddito rilevante per il riconoscimento di deduzioni / detrazioni / benefici** di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, quando è richiesto un determinato requisito reddituale.

NB Le predette disposizioni sono **applicabili soltanto** nel settore privato e ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a € 50.000. Tale soglia è stata **umentata a € 75.000**.

ESENZIONE IMU FABBRICATI MARCHE / UMBRIA - comma 679

Per il 2025 (fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati nel caso in cui la ricostruzione / agibilità intervengano prima del 31.12.2025), sono **esenti IMU**, i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nelle Marche e Umbria, interessati dagli **eventi sismici** che hanno colpito le Marche, il 9.11.2022 / l'Umbria, il 9.3.2023, per le quali è stato **dichiarato lo stato di emergenza** di rilievo nazionale.

VERIFICHE ORGANO DI CONTROLLO SOCIETÀ CHE RICEVONO CONTRIBUTI “SIGNIFICATIVI” - comma 857

È stato previsto che gli **organi di controllo**, anche in forma monocratica, già costituiti / da costituire, delle società / enti / organismi / Fondazioni che **ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, “un contributo di entità significativa”** a carico dello Stato, provvedono:

- allo **svolgimento dei compiti** e secondo le responsabilità agli stessi attribuiti dalla normativa vigente ad **effettuare apposite attività di verifica** finalizzate ad accertare che l'utilizzo dei contributi sia avvenuto **nel rispetto delle finalità** per i quali sono stati concessi;
- a inviare al MEF una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

PEC AMMINISTRATORI IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA - comma 860

L'obbligo di disporre di una **casella di posta elettronica certificata (PEC)**, da comunicare al Registro Imprese, già previsto per le ditte individuali / società, è **esteso agli amministratori di società**.

ACCANTONAMENTI ONERI STOCK OPTION - commi 862 e 863

È confermato che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai Principi contabili internazionali, i componenti negativi imputati a Conto economico in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con

propri strumenti rappresentativi di capitale / azioni di altre società del gruppo sono **deducibili al momento della relativa assegnazione**.